

LETTERA "B"

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO

ATTUALE FORMULAZIONE	PROPOSTA FORMULAZIONE
<p>Art.1 – Generalità.</p> <p>2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato e gli organismi associativi dediti al benessere animale, sostenendoli attraverso iniziative di studio e aggiornamento, programmi di intervento e, possibilmente, anche mediante il finanziamento di progetti mirati a conseguire obiettivi di pubblica utilità.</p>	<p>Art.1 – Generalità.</p> <p>2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato e gli organismi associativi senza distinzione tra associazioni di volontariato, di promozione sociale e altre tipologie di enti del terzo settore, anche non costituiti in forma associativa.</p>
<p>Art.3 – Divieto di maltrattamento</p> <p>1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; - isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie; - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario; - detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori; - addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti; - colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti 	<p>Art.3 – Divieto di maltrattamento</p> <p>1. È vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; - isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie; - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario; - detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori; - addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti; - colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;



IL SEGRETARIO GENERALE
 DANIELE ANTONIO MAURO

- trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;
- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

- trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;
- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- **custodire animali d'affezione nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza;**
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

art. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.

1. *Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.*

2. *Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. catena e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).*

art. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.

1. Il proprietario può tenere i propri animali, non a scopo di lucro, nei propri locali o spazi abitativi, per un numero limitato. Nel caso di cani e gatti di età superiore a 6 mesi, s'intende per "numero limitato", un numero complessivo non superiore a 10. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco.

2. L'identificazione dei cani e gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione randagismo.

I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al punto 1 siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe canina.

3. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. guinzaglio e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).

Il comma 3 diventa il comma 4;



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Antonio CALIARO

art. 8 – Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASP; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre 72 ore.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP.

3. Quando un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario procedere al suo abbattimento, dopo aver preventivamente avvertito l'Amministrazione comunale e secondo le indicazioni del Servizio veterinario ASP.

art. 8 – Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASP; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata **entro 5 giorni**.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP. **È vietato prelevare autonomamente un animale randagio/vagante dal territorio.**

3. Il soccorso di un animale ferito, gravemente ammalato rinvenuto sul territorio è di competenza esclusiva degli operatori abilitati (Asp, Canile convenzionato, guardie zoofile). Chiunque ostacoli il prelievo degli animali è passibile di denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

art. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASP, o al Comune (presso la Polizia Locale o l'Ufficio competente), o alle Forze dell'Ordine, che dispongono le misure da adottare secondo le rispettive competenze.

2. Chiunque preleva autonomamente dal territorio un animale vagante, lo detiene e accudisce stabilmente presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dell'animale stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.

art.10 - Pet therapy.

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati gestiti da volontari e associazioni dedite al benessere animale, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1.

3. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie

art. 9 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato, **vagante** o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASP, o al Comune (presso la Polizia Locale o l'Ufficio competente), o alle Forze dell'Ordine, che dispongono le misure da adottare secondo le rispettive competenze.

2. abrogato

I precedenti commi 3, 4 e 5 seguono la successiva numerazione conseguente all'abrogazione del comma 2

art.10 - Pet therapy.

2. abrogato

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli **di età inferiore a 4 mesi** e di specie selvatiche o esotiche.



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Ghisleri M. U. P.

<p><i>selvatiche o esotiche.</i></p>	<p>I precedenti commi 4, 5 e 6 seguono la successiva numerazione conseguente all'abrogazione del comma 2</p>
<p>art.12 - Gatto libero e colonia felina.</p> <p>1. Per "gatto libero" si definisce un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; mentre per "colonia felina" si intendono due o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le persone che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti e delle colonie feline sono denominate "gattari".</p> <p>3. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, in qualità di gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento dei gatti liberi e delle colonie feline, e rivolge loro specifici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP.</p>	<p>art.12 - Gatto libero e colonia felina.</p> <p>1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vive in libertà, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequentano abitualmente lo stesso luogo. I gatti appartenenti alle colonie feline sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.</p> <p>3. abrogato</p>
<p>art. 13 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.</p> <p>1. Il Servizio Veterinario ASP provvede, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all'interno della colonia di provenienza, tramite l'ausilio dei gattari. Nel caso di sterilizzazione di un gatto è ammessa la facoltà di cui al comma 3 del successivo art. 24.</p>	<p>art. 13 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.</p> <p>1. Il Servizio Veterinario ASP provvede, anche su segnalazione dei cittadini, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all'interno della colonia di provenienza.</p>
<p>art.14 – Cure delle colonie feline</p> <p>2. Ai gattari è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e</p>	<p>art.14 – Cure delle colonie feline</p> <p>2. Ai cittadini di cui al precedente comma è permesso l'accesso, al</p>

della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l'autorizzazione del proprietario.

5. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell'igiene e del decoro urbano di cui al successivo articolo 23, punti 4 e 5.

art.16 – Attività motoria e rapporti sociali.

3. È vietato tenere cani legati, o a catena, salvo che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata; in ogni caso la catena deve avere lunghezza di almeno mt. 6,00 e poter scorrere su un cavo di altezza di mt. 2,00 dal terreno e di lunghezza di almeno mt. 5,00.

fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l'autorizzazione del proprietario.

5. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell'igiene e del decoro urbano di cui al successivo articolo 23.

art.16 – Attività motoria e rapporti sociali.


3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.

4. È vietato tenere cani a catena, salvo i casi in cui il cane possa costituire un pericolo per sé e per le persone. In tali ognicasi la catena deve consentire un adeguato movimento.

Il comma 4 diventa comma 5;

Il comma 5 diventa comma 6;

7. Per chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 1, o ne è il conduttore è consigliata l'acquisizione del patentino "Cane Speciale" (che include il patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. salute 26 novembre 2009) rilasciato dall' A.S.P. Per le nuove acquisizioni la disposizione si applica a decorrere da otto mesi dopo l'entrata in



Official stamp and signature of the Municipality of San Marino, likely the Mayor or a representative official.

	vigore di queste modifiche al Regolamento.
<p>Art.19 Accesso in tutti i luoghi pubblici</p> <p>1. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini, - dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune. <p>2. Nelle aree pubbliche e di uso pubblico i cani devono comunque essere condotti al guinzaglio, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.</p> <p>3. Il trasporto di cani sui mezzi pubblici del Comune di Potenza è subordinato al rispetto delle stesse condizioni di cui al precedente articolo 5.</p>	<p>Art.19 – Accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico</p> <p>1. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio a una misura non superiore a metri 1.50, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.</p> <p>2. È fatto divieto di accesso ai cani: - nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini; - nei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune</p> <p>3. abrogato</p>
<p>Art.21 – Aree di sgambettamento.</p> <p>3. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve 	<p>Art.21 – Aree di sgambettamento.</p> <p>3. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni conduttore è responsabile del proprio cane e deve prevenire

prevenire eventuali danni a persone, altri animali, piante e attrezzature esistenti;

- l'accesso è vietato ai cani sprovvisti di microchip, ed a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;

- l'accesso è inibito nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola da applicare in caso di necessità, ovvero nel caso in cui questi non abbia conseguito la maggiore età;

- il conduttore ha l'obbligo di chiudere il cancello di accesso sia entrando che uscendo dall'area, è tenuto a raccogliere gli escrementi prodotti dal proprio animale;

- i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola, o evitando la loro compresenza nell'area.

eventuali danni a persone, altri animali, piante e attrezzature esistenti;

- l'accesso è vietato ai cani sprovvisti di microchip, ed a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;

- **l'accesso è inibito nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola da applicare in caso di necessità;**

- il conduttore ha l'obbligo di chiudere il cancello di accesso sia entrando che uscendo dall'area e di raccogliere gli escrementi prodotti dal proprio animale;

- i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola, o evitando la loro compresenza nell'area.

art. 23 – Volontari dediti al benessere animale.

1. I volontari accreditati presso il Comune per il benessere degli animali sono cittadini che avendo seguito un corso base sull'argomento, o avendo dato prova di capacità e dedizione, vengono iscritti in apposito Albo. Ad ogni volontario l'Ufficio competente rilascia un tesserino identificativo numerato.


2. I volontari prestano gratuitamente ausilio per il mantenimento dei cani randagi; essi provvedono a nutrire e accudire gli animali affidati nei limiti delle loro capacità e possibilità, segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità comportamentali o di salute degli stessi, per favorire il benessere e la corretta convivenza con gli esseri umani e gli

art. 23 - Associazioni animaliste.

1. Le associazioni regolarmente iscritte all'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, non solo operanti nell'ambito della cura e del benessere degli animali, possono coadiuvare le attività del Comune nella segnalazione di cani vaganti e nelle procedure di affido e/o adozione.

2. È vietata la creazione di punti di somministrazione fissa in cui si raggruppino cani randagi, in quanto tali aggregazioni potrebbero costituire un pericolo per l'incolumità pubblica.

3. Le associazioni sono invitate ad attivare campagne per la promozione dell'adozione di cani randagi o in difficoltà, facilitando

IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio ...


<p>altri animali.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni responsabilità per danni a persone e cose eventualmente arrecati dai cani liberi accuditi e dai randagi presenti sul territorio comunale, deve intendersi comunque in capo al Comune.</p> <p>4. I volontari e le associazioni dedite al benessere animale possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, o ad esercizi commerciali (anche ai sensi del D. Lgs. 22/1997, come modificato dalla L. 179/2002) per prelevare residui e eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, non consumati o non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, per destinarli all'alimentazione degli animali.</p> <p>5. Ogni cittadino ha facoltà di accudire e nutrire cani randagi, anche allo scopo di evitarne l'inselvaticimento, favorirne la socializzazione con l'uomo e la cattura con metodi indolori; chiunque provveda a nutrire cani su suolo pubblico o privato è comunque tenuto al rispetto delle norme di igiene e decoro urbano, evitando di disperdere gli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona e asportando i contenitori dei cibi, ad esclusione di quelli per l'acqua.</p>	<p>il collegamento tra chi cerca un animale e chi ne ha bisogno. Inoltre, le stesse associazioni sono invitate a organizzare campagne informative, seminari e workshop volti a promuovere la cultura del benessere animale e il rispetto delle normative relative al possesso e alla cura dei cani, rafforzando il senso di comunità tra i proprietari e promuovendo pratiche di responsabilità e rispetto verso gli animali.</p> <p>il comma 4 viene abrogato;</p> <p>il comma 5 viene abrogato;</p>
<p>art. 24 – Cani di quartiere o “liberi accuditi”.</p>	<p>art. 24 – Cani di quartiere o “liberi accuditi”.</p> <p>1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, il Comune può riconoscere al cane il diritto di vivere libero in quartiere. Il responsabile della custodia dell'animale deve provvedere alla sua alimentazione, igiene e cure veterinarie.</p>

<p>3. Nelle fasi di cura temporanea precedenti e successive alle sterilizzazioni di un cane di quartiere effettuate presso gli ambulatori ASP o del canile comunale, è possibile avvalersi dell'ausilio dei volontari disponibili, ed autorizzare eventualmente gli stessi a seguire l'animale presso il loro domicilio, o altro luogo in loro disponibilità.</p>	<p>Con l'inserimento del comma 1 i successivi commi proseguono nella numerazione</p> <p>Il comma 3 viene abrogato;</p>
<p>art. 25 – Ambiti di osservazione e accudimento.</p> <p><i>1. Quale misura a tutela dei cani reimmessi sul territorio sono previsti “ambiti di osservazione e accudimento” (a.o.c.) realizzati e attrezzati direttamente dal Comune, ovvero a cura e spese di volontari e organismi associativi dediti al benessere animale. Nel caso di aree che non rientrino nella titolarità del Comune occorre acquisire preventivamente l'assenso del proprietario.</i></p> <p><i>2. Gli ambiti di cui al comma precedente possono essere autorizzati e realizzati in tutte le zone ove non siano espressamente vietati, in quelle non sottoposte a vincoli paesaggistici o monumentali e non ricomprese in ambiti di pregio storico-architettonico. Essi sono ubicati in posizione possibilmente residuale rispetto all'abitato, a distanza di mt. 100 da residenze o luoghi di lavoro, salvo diversa valutazione dell'Ufficio comunale competente.</i></p>	<p>art. 25 – Ambiti di osservazione e accudimento (Abrogato).</p>



[Handwritten signature]

3. La localizzazione e realizzazione di un a.o.c., inteso come misura temporanea di controllo del randagismo, è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente, e non comporta necessità di modifica degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il numero di cani da ospitare in un a.o.c. non può superare di norma le 10 unità, assicurando una superficie non inferiore a quella di cui all'articolo 16 - punto 2, e all'articolo 17 - punto 1, in analogia con i recinti per i cani padronali.

5. Le attrezzature da garantire in un a.o.c. sono le seguenti: - recinzione con pali, rete metallica di altezza fino a mt. 2,20 adeguatamente fissata al fondo, e accesso mediante porta apribile verso l'interno;

- cuccie e/o strutture di riparo lavabili e disinfettabili, isolate dal terreno, coibentate e facilmente rimovibili, chiuse su tre lati, di superficie adeguata al numero di cani da ospitare e altezza non superiore a mt. 2,10;

- zone per l'ombreggiamento;

- serbatoio di acqua o allacciamento alla rete idrica.

6. I volontari e gli organismi associativi dediti al benessere canino, autorizzati alla realizzazione e/o alla gestione di un ambito di osservazione e accudimento sono tenuti a favorire la adozione degli animali di cui si prendono cura, e si impegnano a garantire:

- la pulizia quotidiana, il decoro del sito e lo smaltimento delle deiezioni presso un contenitore per rifiuti umidi-organici o mediante una compostiera;

- l'adeguato nutrimento, accudimento e monitoraggio, per quanto di loro competenza, dei cani, segnalando criticità comportamentali, malattie, o disagi eventualmente riscontrati.

art. 26 –Cani Mascottes diventa art. 25

art. 27 –Sanzioni diventa art. 26

art. 27 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; l'art. 14 della Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6), ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

• sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 77,47 da versare sul c.c.p. n. 218859 intestato alla Regione Basilicata, Servizio di Tesoreria – Potenza, per omessa iscrizione all'anagrafe canina, e per omessa comunicazione di morte o di cessione di un animale;


• sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 51,65 da versare sul c.c.p. n. 218859 intestato alla Regione Basilicata, Servizio di Tesoreria – Potenza, per omessa

art. 26 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, si vedano, in particolare: gli articoli 638 e 727 Codice Penale; nonché l'art.639 del Codice Penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui); l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; l'art. 14 della Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6), e le sanzioni previste dall'art. 35 della Legge Regionale della Basilicata n.46 del 30/11/2018, che qui si intendono richiamate ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 e € 300,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 100,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Amministrative, per omessa iscrizione all'anagrafe canina e per omessa comunicazione di morte o di cessione di un animale;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 e € 300,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 100,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per omessa


MUNICIPALITÀ DI POTENZA
REGIONE BASILICATA
1970

apposizione del microchip;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 ad € 516,00 da versare sul c.c.p. n. 218859 in misura ridotta pari ad € 172,00 intestato alla Regione Basilicata – Servizio di Tesoreria – Potenza per abbandono o mancata custodia di un cane in aree pubbliche, e per mancato ritiro dal canile di un cane catturato;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per l'omessa denuncia di fuga o smarrimento di un cane;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per i proprietari o detentori che lascino il loro cane incustodito e per quanti detengono il cane in ambienti inidonei;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza essere muniti di strumenti di pulitura dalle deiezioni e comunque non provvedano alla loro immediata raccolta;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza guinzaglio e museruola al seguito, e per quanti accedano con

apposizione del microchip;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per l'omessa denuncia di fuga o smarrimento di un cane;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per i proprietari o detentori che lascino il loro cane incustodito e per quanti detengono il cane in ambienti inidonei;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza essere muniti di strumenti di pulitura dalle deiezioni e comunque non provvedano alla loro immediata raccolta;

• sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta, pari ad € 50,00 sul c.c.p. n. 00232850 al Comune di Potenza – Sanzioni Amministrative, per quanti conducano il cane su aree pubbliche senza guinzaglio e museruola al seguito, e per quanti accedano con il cane nelle zone non consentite (ospedali, case di cura, cimiteri, asili, scuole, uffici pubblici o aperti al pubblico, locali e sale in cui si preparano o si servono cibi, cucine, stabilimenti di confezionamento).

il cane nelle zone non consentite (ospedali, case di cura, cimiteri, asili, scuole, uffici pubblici o aperti al pubblico, locali e sale in cui si preparano o si servono cibi, cucine, stabilimenti di confezionamento, bar, ristoranti, autogrill, self-service, ecc.).

art. 28 –Abrogazioni norme contrastanti diventa art. 27.

VIENE AGGIUNTO ALLEGATO 1 – Art. 16

ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È CONSIGLIATO CONSEGUIRE “IL PATENTINO CANE SPECIALE:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell’Anatolia;
- Cane da pastore dell’Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;



[Handwritten signature]

- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu.
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier
- Boerboel
- Cane Corso
- Cane lupo Cecoslovacco
- Cane lupo di Saarloos
- Cane lupo Italiano

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.